**Civile Ord. Sez. 2 Num. 21494 Anno 2018**
**Presidente: MATERA LINA**
**Relatore: GIANNACCARI ROSSANA**
**Data pubblicazione: 31/08/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso 16227-2014 proposto da:

ILARDI IGNAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO TAGLIARENI;

***- ricorrente controricorrente incidentale -***

***contro***

ILARDI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA ALLEGRA;

***- controricorrente e ricorrente incidentale -***

**2018**

**861**

avverso la sentenza n. 786/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ilardi Ignazio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il fratello Ilardi Mario esponendo che il padre Francesco, deceduto ab intestato il 12.8.2000, aveva adottato in vita atti di disposizione patrimoniali, che lo pregiudicavano; assumeva, infatti, che il de cuius, titolare della quota di ½ di un immobile sito in Palermo in Via Bainsizza, 7 in comunione con la sorella Maria aveva alienato la sua quota, con atto che assumeva essere simulato; inoltre aveva donato al fratello la somma di £ 157.000.000, attraverso ripetuti versamenti in denaro.

Chiedeva pertanto dichiararsi aperta la successione di Ilardi Francesco e, previa dichiarazione di inefficacia della vendita e conferimento nell'asse ereditario delle somme donate al fratello, disporre la divisione e l'attribuzione della metà del patrimonio relitto.

Il Tribunale di Palermo con sentenza non definitiva del 7.10-15.11.2005 dichiarava la simulazione assoluta dell'atto di compravendita; con sentenza definitiva 2835/2009 dichiarava Ilardi Ignazio tenuto alla collazione del denaro ricevuto dal padre.

Proponeva impugnazione Ilardi Mario avverso la sentenza non definitiva e Ilardi Ignazio avverso la sentenza definitiva; la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 22.2.2013-13.5.2013, accoglieva l'appello di Ilardi Mario e in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di simulazione e scioglieva la comunione limitatamente alle somme di denaro.

Ricorre per cassazione Ilardi Ignazio sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale Ilardi Ignazio sulla base di due motivi. In prossimità dell'udienza Ilardi Ignazio ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Co l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt.1417 c.c. e 557 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inammissibile la prova per testi e presunzioni volta ad accertare la simulazione dell'atto dispositivo del de cuius in favore della sorella, ritenendo che egli avesse agito quale erede, mentre, essendo stato integralmente spossessato dal proprio patrimonio, egli non acquistava la qualità di erede per il solo fatto dell'apertura della successione. Poiché non vi era alcun asse ereditario da dividere, non potevano trovare applicazione, secondo il ricorrente, gli artt. 554 e 555 c.c., perché aventi ad oggetto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, mentre egli avrebbe agito per la declaratoria di nullità dell'atto. Con il medesimo motivo viene dedotto il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio, costituito dalla qualifica di erede attribuita dalla corte territoriale ed alle conseguenti limitazioni probatorie ai fini della prova della simulazione.

Il motivo non è fondato.

La corte territoriale, interpretando l'atto introduttivo, trascritto nel ricorso per cassazione, ha accertato che Ilardi Ignazio aveva chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita, intercorso tra il proprio dante causa e la sorella del medesimo, al fine di acquisire il bene alla massa ereditaria. L'azione era, quindi, finalizzata, a far rientrare il bene nell'asse ereditario, per l'apertura della successione legittima e per procedere alla divisione del patrimonio relitto. Non a caso, nell'atto di citazione, Ilardi Ignazio richiama espressamente l'art.566 c.c., che, in materia di successione legittima, prevede la ripartizione in parti eguali dell'asse ereditario tra figli, ~~attraverso~~ chiedendo l'attribuzione della metà del patrimonio.

Dall'esame dell'atto di citazione si evince chiaramente che Ilardi Ignazio, agendo in qualità di erede, intendeva ottenere il recupero del bene oggetto dell'atto dispositivo del de cuius asseritamente simulato, per poi procedere alla divisione in parti uguali con il proprio fratello.

Agendo in qualità di erede, Ilardi Ignazio è subentrato nella posizione giuridica del de cuius e, conseguentemente egli è parte e non terzo, ai fini della prova della simulazione. Ne consegue che soggiace alle limitazioni probatorie previste



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per la parte, potendo provare la simulazione solo attraverso la controdichiarazione e non attraverso la prova per testi o le presunzioni.

Il principio è stato più volte ribadito da questa Corte, con orientamento consolidato al quale si intende dare continuità: " *l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c."* (Cassazione civile, sez. II, 12/11/2013, n. 25431; Cassazione Civile Sez. II 13/11/2009, n. 24134 )

Nella specie, dall'interpretazione della domanda, compiuta dalla corte territoriale con accertamento ~~fondato~~ immune da vizi logici e giuridici, è escluso chiaramente che Ilardi Ignazio abbia agito in qualità di legittimario per chiedere la reintegrazione della quota di legittima nella misura di un terzo dell'asse ereditario ai sensi dell'art.537 c.c.

Il ricorso va rigettato anche sotto il profilo del vizio di omessa e/o insufficiente motivazione, poiché il controllo previsto dall'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne esclusivamente l'omesso esame (e non l'insufficiente motivazione) di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

Nella specie, si controverte, invece, su una questione di puro diritto, relativo alla qualità di erede o legittimario di Ilardi Ignazio, desumibile dall'interpretazione della domanda, con le conseguenti ripercussioni sul piano probatorio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Va, quindi, esaminato il ricorso incidentale.

Con il primo motivo di ricorso, Ilardi ~~Ignazio~~ Mario si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto non impugnato il motivo relativo alla presunta donazione della somma di £157.000.000, che egli avrebbe ricevuto dal de cuius, mentre, invece, il motivo risulterebbe proposto sia nell'atto di appello alla sentenza non definitiva che nell'atto d'appello della sentenza definitiva.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, anche qualora sia denunciato un *error in procedendo* – è il caso sostanzialmente del rilievo secondo cui il giudice d'appello ha ritenuto che il calcolo delle quote non ha costituito oggetto di censura – è preliminare l'esame dell'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati al dovere di specificità, quale positivamente sancito all'art. 366, 1° co., n. 6 c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Pur avendo la corte il potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, qualora sia denunciato un *error in procedendo,* il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione; pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.

Nella specie il ricorrente, non solo ha omesso di trascrivere il contenuto dell'atto d'appello, ma anche le conclusioni adottate, al fine di stabilire se il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione dell'art.92 c.p.c. per avere la corte territoriale compensato le spese del doppio grado di giudizio, senza aver motivato sul punto.

Il motivo non è fondato.

L'art.92 comma 2, anche nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L 263/2005, prevede che la compensazione delle spese per giusti motivi trovi adeguata motivazione nella sentenza.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art.92 c.p.c. compensando le spese del doppio grado di giudizio in ragione del parziale accoglimento della domanda attrice.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Considerata la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 23 febbraio 2018

Il Presidente

Dott.ssa Lina Matera

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale